



*Rubricatore
formalizzato
alle due
Aof.*

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICI XI - XII

Roma, 17 NOV. 2010

Prot. N. 94875
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

Alle Autorità di Gestione, alle
Autorità di Certificazione ed alle
Autorità di Audit
Programmazione 2007-2013

(solo via e-mail)

OGGETTO: Modifiche relative alla descrizione dei sistemi di gestione e controllo di cui all'art. 71.1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed all'art. 21 del Reg. (CE) n. 1828/2006..

A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute in relazione agli adempimenti da porre in essere in caso di modifica dei sistemi di gestione e controllo già valutati dallo scrivente con un parere senza riserve, e quindi ritenuti conformi al disposto degli articoli da 58 a 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, e successivamente accettati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 71.2 del medesimo Regolamento, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni operative, distinguendo il caso di modifiche derivanti da delega a nuovi organismi intermedi dal caso in cui le modifiche siano di altra natura.

1. Delega a nuovi organismi intermedi

Nel caso in cui si ritenga di formalizzare un accordo ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 1828/2006 con un organismo intermedio non originariamente contemplato nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo già valutata dallo scrivente ed accettata dalla Commissione Europea, l'Autorità di Gestione dovrà comunicare la modifica all'Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Audit. Quest'ultima dovrà esaminare la modifica comunicata effettuando una specifica valutazione di conformità, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Reg. (CE) n. 1828/2006, e dovrà redigere una relazione sul lavoro svolto e formulare un parere sul sistema di gestione e controllo del nuovo organismo intermedio.

Tale adempimento dovrà essere svolto a prescindere dalla scadenza prevista dall'art. 62.1 d) i) ed ii) per la presentazione dei rapporti annuali di controllo e del parere annuale, in quanto la spesa dichiarata per operazioni gestite dal nuovo organismo intermedio non potrà essere certificata alla Commissione Europea prima che l'Autorità di audit abbia espresso un parere sulla conformità ai regolamenti comunitari della modifica comunicata e che la stessa Commissione abbia accettato tale parere.

Gli esiti finali della valutazione dovranno essere comunicati all'Autorità di Gestione ed all'Autorità di Certificazione. La relazione ed il parere sulla conformità dovranno essere trasmessi allo scrivente, che provvederà a caricarli su SFC 2007 nella sezione "Sistemi di gestione e controllo" del menu "Audit". Ovviamente, la descrizione delle modifiche intervenute dovrà essere esaustiva e dovrà quindi coprire tutti i punti di cui al paragrafo 3 dell'allegato XII del Reg. (CE) n. 1828/2006. Di tale modifica l'Autorità di audit darà conto anche nel primo rapporto annuale di controllo utile, descrivendo le modifiche intervenute nel paragrafo 2 dell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Si rammenta che la verifica di conformità non è un audit di sistema e quindi non deve riguardare il concreto funzionamento del sistema verificato, ma soltanto la sua configurazione e la conformità di quanto in essa rappresentato al disposto degli articoli da 58 a 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e della sezione 3 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Per lo svolgimento di tale esercizio si potrà fare riferimento alla "Nota orientativa sull'attività di valutazione della conformità" (COCOF/07/0039/01-IT, reperibile anche su CIRCA e, ad ogni buon fine, allegata alla presente) redatta dalla Commissione Europea ed ai relativi allegati (Modello di relazione sulla valutazione della conformità ed Elenco di controllo per la valutazione della conformità), tenendo presente che la valutazione complessiva dei sistemi di cui all'art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006, effettuata dallo scrivente all'inizio della programmazione 2007-2013 al momento dell'istituzione dei sistemi stessi, si è oramai conclusa e che la valutazione sul nuovo organismo intermedio interviene nel corso dell'attuazione della programmazione limitatamente alla modifica comunicata dall'Autorità di Gestione.

Pertanto, nel caso di specie, si dovrà tener presente che la portata della verifica è limitata e che dovrà farsi riferimento esclusivamente alla Parte 3 dell'elenco di controllo.

Per la verifica del concreto funzionamento del sistema istituito dal nuovo organismo intermedio, successiva alla valutazione di conformità, dovrà essere previsto un apposito audit di sistema modificando la pianificazione degli audit già stabilita.

2. Altre modifiche

Nel caso in cui le modifiche dei sistemi di gestione e controllo non riguardino la delega a nuovi organismi intermedi, l'Autorità di Audit dovrà descrivere tali modifiche nel paragrafo 2 del rapporto annuale di controllo, se le stesse sono intervenute prima del 30 giugno, e nel paragrafo 8 se le stesse sono intervenute dal 1° luglio, specificando le date a partire dalle quali le stesse si applicano.

Il parere sulla conformità delle modifiche intervenute alle pertinenti prescrizioni regolamentari sarà ricompreso in quello annualmente espresso secondo l'allegato VII del Reg. (CE) n. 1828/2006, e non è quindi necessario l'inserimento di altri documenti su SFC 2007.

L'Autorità di audit, valutando secondo il proprio giudizio professionale la portata della modifica, potrà decidere che per esprimere il predetto parere, si rende necessaria una valutazione di conformità analoga a quella prevista per il caso precedente, da effettuarsi secondo la procedura di cui alla predetta "Nota orientativa sull'attività di valutazione della conformità" o delle parti di essa pertinenti al caso in esame, fermo restando che gli esiti di tale eventuale attività dovranno essere formalizzati esclusivamente con il parere di cui al predetto Allegato VII. Il giudizio sul concreto funzionamento dei sistemi modificati potrà essere espresso nell'ambito degli ordinari audit dei sistemi pianificati.

L'Ispettore Generale Capo